

Proposta di decisione del Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati membri di misure in materia di radiofrequenze

(93/C 266/03)

COM(93) 382 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando la risoluzione del Consiglio del 28 giugno 1990 sul rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea ⁽¹⁾;

considerando la risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992 riguardante l'applicazione nella Comunità delle decisioni del Comitato europeo per le radiocomunicazioni ⁽²⁾;

considerando che la Commissione ha sottoposto al Consiglio una comunicazione relativa al nuovo approccio che devono seguire la Comunità e i suoi Stati membri nel settore delle radiofrequenze;

considerando che detta comunicazione si basa sul concetto che in questo settore l'interesse comunitario non esige l'adozione di una specifica legislazione comunitaria purché l'azione delle organizzazioni internazionali competenti corrisponda alle necessità della Comunità e dei suoi Stati membri;

considerando che è necessario che la Comunità possa partecipare alle attività di tutte le organizzazioni e conferenze internazionali che operano nel settore delle radiocomunicazioni e che, pertanto, gli Stati membri sono chiamati a sostenere la richiesta della Comunità di disporre di uno statuto appropriato in seno a tali organizzazioni e conferenze;

considerando tuttavia che la Commissione in particolare ha stabilito i necessari rapporti di lavoro con il Comitato europeo per le radiocomunicazioni e l'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni e che la Comunità dispone di uno statuto di consigliere in seno al Comitato; che, purché gli Stati membri svolgano un'azione comune in questo ambito, la Comunità può decidere l'applicazione da parte degli Stati membri, in modo coordinato e coerente, delle misure ivi adottate;

considerando che il Comitato europeo per le radiocomunicazioni deve assicurare che i pareri di fornitori di ser-

vizi, industria, utenti ed organismi di normalizzazione sulla ricerca delle frequenze più adeguate per future applicazioni siano pienamente presi in considerazione;

considerando che gli organismi europei di normalizzazione possono aver bisogno che l'ERC specifichi i requisiti relativi all'uso efficiente dello spettro delle frequenze radio come definito all'articolo 4, lettera e) della direttiva 91/263/CEE ⁽³⁾;

considerando che, per garantire che un'azione comune sia condotta dagli Stati membri in questo ambito, il Consiglio fisserà ogni anno, su proposta della Commissione, alcune linee direttrici per i settori prioritari corrispondenti alle esigenze della Comunità e degli Stati membri;

considerando che, nel quadro della cooperazione tra la Commissione, da un lato, e il Comitato europeo per le radiocomunicazioni e l'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni, all'altro, la Commissione affiderà compiti specifici all'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni affinché esegua il lavoro tecnico necessario all'identificazione delle bande di frequenza appropriate in questi settori;

considerando che, se le misure stabilite dal Comitato europeo per le radiocomunicazioni e dall'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni sono conformi agli interessi della Comunità, non è necessaria una legislazione comunitaria che riprenda le disposizioni analoghe purché sia garantito che gli Stati membri mettano in vigore in modo uniforme le misure così stabilite entro termini prefissati;

considerando che è opportuno riesaminare il funzionamento della procedura stabilita dalla presente decisione, nonché i risultati ottenuti, sia sul piano dei rapporti con le organizzazioni in questione sia nell'applicazione da parte degli Stati membri, dopo un periodo sperimentale,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a prendere le iniziative appropriate per ottenere, nelle organizzazioni e nelle conferenze internazionali operanti nel settore delle radiocomunicazioni, una partecipazione della Comunità corrispondente alle sue competenze e responsabilità. Gli Stati membri sostengono tali iniziative.

Articolo 2

1. Il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, nell'ambito di un programma di lavoro annuale, le linee direttrici relative alle

⁽¹⁾ 90/C 166/02; (GU n. C 166 del 7. 7. 1990, pag. 4).

⁽²⁾ 91/C 318/01; (GU n. C 318 del 4. 12. 1992, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

posizioni che devono prendere gli Stati membri nei confronti del Comitato europeo per le radiocomunicazioni e dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni, nel campo della ripartizione delle radiofrequenze.

2. Nel quadro del programma di lavoro annuale la Commissione può invitare il Comitato europeo per le radiocomunicazioni e l'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni ad avviare alcuni compiti tecnici in tempi determinati. Questi compiti tecnici corrispondono all'identificazione ed allocazione di appropriate bande di frequenza come richiesto dalla Comunità per lo sviluppo di servizi paneuropei e per la libera circolazione degli apparati terminali di telecomunicazioni.

3. Se le misure adottate in seno a tali organizzazioni corrispondono alle linee direttrici stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1, gli adattamenti necessari che devono apportare gli Stati membri alla propria legislazione sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. È previsto un periodo determinato per l'attuazione di dette misure sul territorio degli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, fin dal termine delle procedure di attuazione, le misure adottate a livello nazionale. La Commissione procede

alla pubblicazione di dette misure nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* facendo riferimento alla presente decisione.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita da un comitato comunitario per le telecomunicazioni (CCT) composto di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da prendere. Il comitato rende il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, procedendo eventualmente ad un voto.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha diritto a chiedere che la propria posizione figuri in detto verbale.

La Commissione tiene in grande considerazione il parere reso dal comitato. Essa informa il comitato delle conclusioni derivanti dall'esame di tale parere.

Articolo 4

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 1994, un rapporto sull'applicazione della presente decisione.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

(93/C 266/04)

COM(93) 389 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 settembre 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel quadro del GATT, la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo su taluni semi oleosi; che tale accordo è stato concluso nella forma di un Memorandum d'intesa sui semi oleaginosi approvato con decisione 93/355/CEE⁽¹⁾; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1765/92⁽²⁾, modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽³⁾, per conformarlo al Memorandum d'intesa;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 potrebbe determinare un aumento delle semine di soia, colza, ravizzone e girasole, aumento che renderebbe necessario adeguare i vantaggi di cui godono i produttori in virtù di detto regolamento, per quanto riguarda i pagamenti per le singole categorie di semi oleosi; che si dovrebbero istituire «superfici massime garantite» per le colture sopra citate; che, se le semine delle oleaginose summenzionate aumentassero oltre il limite delle superfici massime garantite, si dovrebbero ridurre i pagamenti compensativi; che questa riduzione dovrebbe essere tale da scoraggiare qualsiasi aumento delle semine oltre il limite delle superfici; che la coltivazione dei semi di girasole da tavola dovrebbe essere esclusa dal beneficio del regime di sostegno in oggetto, a partire dalle semine per il raccolto 1994,

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.